

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

DIRITTO CIVILE

02

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Singoli contratti [tipici e atipici]

DIRITTO COMMERCIALE

03

IMPRESA - Registro Imprese

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

06

PREVIDENZA - Agevolazioni

07

PREVIDENZA - Agevolazioni

08

Leggi In evidenza

11

Scadenze

Notizie

Diritto civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Singoli contratti [tipici e atipici] - Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità – Superamento - Nullità - Esclusione (Cass. SS.UU. 16.11.2022 n. 33719)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite 16.11.2022 n. [33719](#) si è pronunciata sulla questione relativa alla validità del contratto di mutuo fondiario che superi il limite di finanziabilità, pari all'80% del valore del bene.

Disciplina del mutuo fondiario e limite di finanziabilità

Si parla di mutuo fondiario in riferimento alla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

L'[art. 38](#) co. 2 del TUB (DLgs. [385/93](#)) rimette alla Banca d'Italia la definizione della percentuale di valore del bene finanziabile mediante tale istituto, individuato nell'"80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi", elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente ([deliberazione](#) CICR 22.4.95).

Inoltre, l'[art. 117](#) del TUB dispone che "la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti ... abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli".

Orientamenti interpretativi

Posto che la norma del TUB non prevede una sanzione per il superamento del valore finanziabile in assenza di garanzie integrative, sono state proposte diverse ricostruzioni:

- secondo la tesi tradizionale, il superamento del limite di finanziabilità comporterebbe l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, nonché l'eventuale responsabilità della banca verso il cliente per abusiva concessione di credito. Secondo tale orientamento, l'[art. 38](#) del TUB, nel sancire il limite di finanziabilità, tutelerebbe un interesse di settore e le disposizioni che impongono alle banche determinati comportamenti non inciderebbero sulla validità del contratto (cfr. Cass. [26672/2013](#); Trib. Vicenza [25.10.2017](#); Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. [111-2018/C](#));

- per l'orientamento giurisprudenziale più recente, i mutui oltre il limite dell'80% sarebbero nulli, in quanto tale limite costituirebbe elemento essenziale del contratto (cfr. Cass. [1193/2020](#); App. Torino [872/2020](#) e Cass. [17352/2017](#) che, tuttavia, aveva fatto salva la possibilità di conversione ex [art. 1424](#) c.c. del mutuo fondiario oltre il limite in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne risultino accertati i presupposti).

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite dall'ordinanza della Corte di Cassazione 9.2.2022 n. [4117](#).

Validità del mutuo stipulato oltre il limite di finanziabilità

Le Sezioni Unite hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all'[art. 38](#) co. 2 del DLgs. 385/93 non è un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto.

Inoltre, la disposizione con cui il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" non è una norma imperativa, ma assegna alla Banca d'Italia il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, e si pone sul piano del rapporto fra organismo di vigilanza e intermediari vigilati, che non può influire sul rapporto negoziale fra questi ultimi ed i mutuatari.

Pertanto, se si facesse derivare dalla sua violazione la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), si giungerebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Pertanto, la violazione del limite di finanziabilità non può rappresentare una causa di nullità del contratto, neppure di carattere c.d. virtuale (ossia per contrarietà a norme imperative).

Si esclude, inoltre, la possibilità che il superamento del limite di finanziabilità configuri una nullità testuale del contratto, in mancanza di un'espressa previsione normativa in tal senso, non riscontrabile nell'[art. 117](#) co. 8 del TUB.

Riqualficazione del contratto in mutuo "ordinario"

La sentenza prende posizione sulla possibilità di riqualificare in mutuo "ordinario" quello concesso in violazione del limite dell'80%.

Sul punto, le Sezioni Unite affermano che non è possibile, per il giudice, riqualificare d'ufficio un contratto nel caso in cui le parti contraenti abbiano espressamente inteso stipularlo in modo corrispondente al modello legale rilevante (nel caso di specie, un finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili).

Ciò non è possibile neppure quando vi sia una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

Se le parti, infatti, qualificano un contratto, il giudice non può disattendere la loro volontà, a meno che la stessa qualificazione non sia contestata in giudizio (e quindi rimessa al giudice) o ricorrano le condizioni per la conversione del contratto ([art. 1424](#) c.c.), ma ciò presuppone che ne sia fondatamente contestata la validità, condizione da escludersi per le fattispecie in esame, non potendo la violazione del limite di finanziabilità essere causa, come sopra dedotto, di nullità.

art. 38 TUB

Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2022 - "Valido il mutuo fondiario che supera l'80% del valore dell'immobile" - Pezzetta

Il Sole - 24 Ore del 17.11.2022, p. 37 - "Valido il mutuo fondiario anche se supera l'80%" - Busani
Cass. SS.UU. 16.11.2022 n. 33719

Il Quotidiano del Commercialista del 10.2.2022 - "Alle Sezioni Unite la nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia dell'80%" - Pezzetta

Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2021 - "Il mutuo fondiario rappresenta una specie del credito ipotecario" - Pezzetta

Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2020 - "Conseguenze incerte per il mutuo fondiario che supera il limite di finanziabilità" - Pasquale

Guide Eutekne - Diritto civile - "Mutui" - Pasquale C. - Schepis M.

Diritto commerciale

IMPRESA

Registro Imprese - Diritto camerale annuale - Importi dovuti per il 2023 (nota Min. Sviluppo economico 11.11.2022 n. 339674)

Con la nota 11.11.2022 n. [339674](#), il Ministero dello Sviluppo economico (ridenominato in "Ministero delle Imprese e del Made in Italy") conferma anche per il 2023 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

Determinazione del tributo

L'[art. 28](#) co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017. La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM [21.4.2011](#) (come disposto dall'[art. 1](#) del DM 8.1.2015).

Per il 2023, quindi, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2022, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.

Sezione speciale del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. [96/2001](#): 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Unità locali e sedi secondarie di imprese straniere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55,00 euro.

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Imprese che si iscrivono nel corso del 2023

Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2023 sono tenuti al versamento del tributo nelle misure sopra indicate. Le nuove imprese che determinano il reddito in base al fatturato, invece, devono il tributo pari a 100,00 euro.

Maggiorazioni applicate dalle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio. Le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero. A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dall'1.1.2023 il diritto maggiorato.

Nel provvedimento autorizzatorio sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dall'1.1.2023 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.

Modalità e termini di versamento

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).

Per le imprese già iscritte in anni precedenti, il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 co. 2 del DM 11.5.2001 n. 359).

art. 18 co. 4 L. 29.12.1993 n. 580

Nota Min. Sviluppo Economico 11.11.2022 n. 339674

Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2022 - "Resta invariato il diritto camerale per il 2023" - Rivetti

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Autodichiarazione aiuti di Stato COVID - Chiarimenti \(FAQ Agenzia delle Entrate 17.11.2022\)](#)

Con le [FAQ 17.11.2022](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerose indicazioni in merito all'autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex [DM 11.12.2021](#), da presentare entro il 30.11.2022.

Oltre a confermare quanto già affermato nel corso del *webinar* organizzato dal CNDCEC 10.11.2022, l'Agenzia delle Entrate, sentito il Dipartimento delle Finanze, ha rilasciato nuovi rilevanti chiarimenti. Di seguito si riportano i principali.

Impresa unica - Soggetti che non hanno beneficiati di aiuti del regime "ombrello"

Viene chiarito che l'autodichiarazione non dovrà essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell'impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime "ombrello". In tal caso, i dati richiesti nel quadro B, in cui si definisce il perimetro dell'impresa unica, saranno forniti unicamente dalle imprese rientranti in tale perimetro che hanno beneficiato dei predetti aiuti.

Impresa unica - Superamento dei massimali e riversamento

Con riferimento al caso di un'impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:

- abbiano complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;
 - non abbiano la possibilità di allocare l'eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;
 - decidano, per comodità, di far riversare l'eccedenza interamente dalla società A;
- è stata chiesta conferma su come la società B debba compilare l'autodichiarazione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato in cui, a livello di impresa unica costituita dalle società A e B, sia stato superato il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del *Temporary Framework* e la quota di aiuti eccedente detto massimale sia riversato interamente dalla società A, si conferma che la società B è, comunque, tenuta a presentare l'autodichiarazione nella quale dovrà:

- barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
- barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un'impresa unica;
- compilare la colonna 1 "Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica" del riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework", indicando la quota di aiuti fruiti dall'impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);
- lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Ciò premesso, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non si rinvergono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario (art. 4 co. 2 del DM 11.12.2021), nella misura in cui si tratta di uno dei componenti dell'impresa unica che ha fruito degli aiuti inclusi nel regime "ombrello" per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire.

Allocazione nella Sezione 3.12

L'Agenzia delle Entrate precisa che è consentito allocare nella Sezione 3.12, nel caso sussistano le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13.10.2020.

Inoltre, le disposizioni di riferimento non impongono la coincidenza temporale tra il periodo ammissibile individuato dal beneficiario ai fini della Sezione 3.12 e la data di concessione dell'aiuto di cui al regime "ombrello" fruito dell'operatore economico.

Operazioni straordinarie

In tema di operazioni straordinarie, in una FAQ vengono ipotizzati i seguenti casi:

- fusione realizzata, a dicembre 2020, tra l'impresa A e l'impresa B, ognuna con un ammontare di aiuti del regime "ombrello" pari a 800.000,00 euro ricevuti prima dell'operazione societaria. Nel 2021 la "nuova" impresa C, avendo ancora a disposizione un *plafond* di 200.000,00 euro per nuovi aiuti da imputare all'interno della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, continuerà a fruirne per l'importo corrispondente;
- fusione avvenuta a febbraio 2021 con ammontare degli aiuti ricevuti prima della fusione dalle due società pari a 1.000.000,00 di euro ciascuna, di cui euro 800.000,00 entro il 27.1.2021 per entrambe le società, per cui la "nuova" impresa non potrà più ricevere nuovi aiuti. Tuttavia, non si provvederà alla restituzione dell'ammontare eccedente il tetto di 1,8 milioni di euro (pari a 200.000,00 euro).

L'Agenzia, richiamando l'art. 3, punto 8, del Regolamento n. [1407/2013](#) relativo agli aiuti "de minimis" dispone che "in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto *dante causa* beneficiario degli aiuti, l'autodichiarazione va presentata dal soggetto *avente causa* indicando nel riquadro "Dichiarante" del frontespizio il codice fiscale del soggetto *dante causa* e nel riquadro "Rappresentante firmatario della dichiarazione" il codice fiscale del soggetto *avente causa* nel campo "Codice fiscale società" e il codice fiscale del rappresentante del soggetto *avente causa* nel campo "Codice fiscale".

L'applicazione in via analogica di tale impostazione determina nei casi prospettati che, entro il 30.11.2022, saranno presentate dal soggetto neocostituito (C) risultante dalla fusione di A e B, tre autodichiarazioni:

- una per conto della società A;
- una per conto della società B, entrambe con l'indicazione degli aiuti ricevuti/fruiti prima della fusione;
- una ulteriore in cui indicare gli ulteriori aiuti fruiti dalla società C dopo l'operazione di riorganizzazione.

art. 1 co. 13 DL 22.3.2021 n. 41

DM 11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanzeFAQ

Agenzia Entrate 17.11.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2022 - "Compilazione dell'autodichiarazione per l'impresa unicache supera i massimali" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 18.11.2022, p. 39 - "Autodichiarazione aiuti Covid con riversamento flessibile" - Gavelli G. II

Sole - 24 Ore del 18.11.2022, p. 39 - "Modelli moltiplicati con la riorganizzazione" - Gavelli G.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2022 - "Autodichiarazione aiuti di Stato COVID anche per le imprese cessate" - Alberti

L'autodichiarazione aiuti di Stato COVID

Guide Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Contratti di solidarietà - Sgravi contributivi - Modalità di fruizione \(messaggio INPS 16.11.2022 n. 4135\)](#)

Con il messaggio 16.11.2022 n. [4135](#), l'INPS è intervenuto con riferimento alla riduzione contributiva collegata ai contratti di solidarietà, prevista dall'[art. 6](#) co. 4 del DL 510/96, fornendo le istruzioni operative per consentire alle aziende autorizzate la fruizione relativa ai periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria per solidarietà conclusi entro il 31.3.2022.

Disciplina dello sgravio

La riduzione contributiva in parola è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura superiore al 20%, ed è riconosciuta per la durata del contratto di solidarietà (per un periodo comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile).

Le imprese interessate possono fruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio.

Non sono soggetti alla riduzione contributiva in argomento:

- il contributo previsto dall'[art. 25](#) co. 4 della L. 845/78, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al DL [103/91](#);
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all'[art. 1](#) co. 8 e 14 del DLgs. 182/97.

Infine, si ricorda che l'applicazione del beneficio in parola rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Precisazioni dell'INPS

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale rende noto alle imprese autorizzate - destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione ed indicate in un apposito elenco allegato al messaggio in parola - che in riferimento all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite in precedenza dal medesimo Istituto previdenziale con la circ. 29.4.2022 n. [55](#).

In pratica, la riduzione contributiva:

- deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;
- deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Inoltre, considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, si precisa che le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Istruzioni operative

Sotto il profilo operativo, nel messaggio n. [4135/2022](#) si precisa che la procedura per il conseguimento dello sgravio in oggetto deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro.

La Sede INPS competente per territorio, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale l'apposito codice di autorizzazione "1W".

In seguito, le imprese autorizzate, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", i seguenti elementi:

- in "CausaleACredito" inseriranno il codice causale già in uso "L983";
- in "SommaACredito" indicheranno il relativo importo.

Come comunicato dall'INPS, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio n. [4135/2022](#) (ossia il 16.2.2023).

art. 6 co. 4 DL 1.10.1996 n. 510

Circolare INPS 29.4.2022 n. 55

Messaggio INPS 16.11.2022 n. 4135

Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2022 - "Per i contratti di solidarietà conclusi entro il 31 marzo sgravi contributivi fruibili" - Mamone

Guide Eutekne - Lavoro - "Contratti di solidarietà" - Cherchi V.

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Indennità una tantum di 150 euro - Istruzioni per il riconoscimento \(circ. INPS 16.11.2022 n. 127\)](#)

L'INPS, con la circ. 16.11.2022 n. [127](#), ha fornito istruzioni per il riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 150,00 euro destinata, ai sensi dell'[art. 19](#) del DL 144/2022, a:

- pensionati;
- lavoratori domestici;
- percettori di trattamenti a sostegno del reddito;
- altre categorie di soggetti.

Si segnala che le istruzioni dell'INPS riguardano il testo del DL [144/2022](#) precedente alla pubblicazione sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 della L. di conversione [175/2022](#), con la quale sono state apportate modifiche alla categoria di beneficiari di cui all'[art. 19](#) co. 13 del DL 144/2022.

Peraltro, la formulazione normativa risultante a seguito della conversione ha comportato l'emersione di alcuni profili critici, sui quali appare lecito attendersi ulteriori istruzioni dell'INPS (cfr. Tombari E. "Via libera definitivo del Senato al decreto Aiuti-ter", *cit.*).

Ambito soggettivo

Nel dettaglio, l'indennità *una tantum* di 150,00 euro spetta in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati (co. 1 - 7);
- lavoratori domestici (co. 8);
- percettori di NASpl, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola (co. 9 e 10);
- titolari di rapporti di co.co.co. di cui all'[art. 409](#) c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca (co. 11); lavoratori percettori delle indennità ex [artt. 10](#) co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL [73/2021](#), nonché collaboratori sportivi (co. 12);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (co. 13);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (co. 14);
- lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio (co. 15);
- percettori di reddito di cittadinanza (co. 16).

Modalità e tempi di erogazione

Le modalità di erogazione dell'indennità *una tantum* differiscono a seconda della tipologia di soggetto destinatario.

In particolare, l'erogazione avviene d'ufficio da parte dell'Istituto di previdenza per:

- i pensionati;
- i titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpl, DIS-COLL, mobilità in deroga (o di indennità pari alla mobilità) e di indennità di disoccupazione agricola;
- i beneficiari dell'indennità COVID-19;
- i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori domestici;
- i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Per i pensionati, i lavoratori domestici e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l'indennità sarà erogata nel mese di novembre 2022, mentre tutti gli altri soggetti la riceveranno nel mese di febbraio 2023, successivamente all'invio della denuncia UniEmens relativa alle retribuzioni di novembre 2022.

Per le altre categorie di soggetti ossia:

- titolari di rapporti di co.co.co. di cui all'[art. 409](#) c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo,

l'indennità sarà erogata previa presentazione della domanda telematica all'INPS entro il termine del 31.1.2023 e il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023.

Circolare INPS 16.11.2022 n. 127

Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2022 - "Domanda per l'una tantum di 150 euro entro il 31 gennaio 2023" - Tombari

Il Sole - 24 Ore del 17.11.2022, p. 38 - "Bonus 150 euro dall'Inps questo mese o a febbraio" - Prioschi

Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2022 - "Via libera definitivo del Senato al decreto Aiuti-ter" - Tombari

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 9.9.2022

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina - Modalità e termini di presentazione delle istanze

In attuazione dell'art. 18 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. "Aiuti"), conv. L. 15.7.2022 n. 91, con il presente DM sono stati definiti:

- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso a un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento;
- le modalità di erogazione del contributo;
- le altre disposizioni applicative dell'agevolazione in esame.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, che hanno:

- realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
- subito nel corso del trimestre antecedente al 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Ai fini in esame, le piccole e medie imprese (PMI) sono quelle definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361, cioè quelle che:

- hanno meno di 250 occupati;
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

In caso di imprese "associate" o "collegate" occorre sommare i dati relativi agli occupati, al fatturato e al totale di bilancio delle varie imprese.

Soggetti esclusi

Non possono beneficiare dei contributi in esame le imprese:

- che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" della classificazione ATECO;
- in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;
- che si trovano in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Presentazione delle istanze per accedere al contributo

Al fine di accedere al contributo, i soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza attraverso la piattaforma on line di Invitalia.

Contenuto delle istanze

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara, in particolare:

- l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019 ovvero, per le PMI costituite dall'1.1.2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2021;
- l'ammontare dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019 ovvero, per le PMI costituite dall'1.1.2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
- l'ammontare medio dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019 ovvero, per le PMI costituite dall'1.1.2020, l'ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
- l'importo del contributo richiesto;
- l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

Documentazione antimafia

Unitamente all'istanza sono trasmesse, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione dedicata alla misura del sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy e di Invitalia.

Asseverazione

Il possesso dei requisiti e l'ammontare dei ricavi devono essere asseverati:

- dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico;
- ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto all'Albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere presentate:

- in via telematica, attraverso la piattaforma online resa disponibile sul sito Internet di Invitalia (www.invitalia.it);
- mediante l'apposito modello fac-simile reso disponibile sul medesimo sito Internet.

L'accesso alla procedura informatica avviene mediante l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID, carta nazionale dei servizi (CNS) o carta di identità elettronica (CIE).

Termini di presentazione delle istanze

Le istanze vanno presentate dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 12.00 del 30.11.2022.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

Determinazione dell'ammontare del contributo

Le risorse finanziarie destinate all'agevolazione, pari a 120 milioni di euro, sono riconosciute alle imprese in possesso dei requisiti per un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022;
- e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre 2019.

Tale percentuale è determinata come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con i suddetti ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dall'1.1.2020, il periodo d'imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

L'agevolazione non può superare l'ammontare massimo di 400.000,00 euro.

Rimodulazione del contributo

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le richieste di agevolazione riferite a tutte le istanze ammissibili, il Ministero delle imprese e del Made in Italy provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.

L'importo del contributo è altresì ridotto al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

Erogazione del contributo

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy eroga il contributo a fondo perduto:

- dopo ulteriori controlli in merito alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, all'assenza di inadempimenti di cui all'art. 48-bis del DPR 600/73 e all'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nell'istanza.

Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa è revocata in caso di:

- assenza di uno o più requisiti, o documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
- superamento del limite e delle condizioni di cumulo dell'agevolazione;
- esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese;
- non consenso da parte del soggetto beneficiario allo svolgimento degli ulteriori controlli, ispezioni e monitoraggi;
- cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, prima dell'erogazione del contributo.

Nei predetti casi il Ministero delle imprese e del Made in Italy:

- procede alla revoca dell'agevolazione;
 - procede al recupero dell'agevolazione concessa, maggiorata degli interessi;
- irroga le sanzioni previste dalla legge. **Scadenze della settimana**

20 novembre 2022, Domenica *

Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

21 novembre 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Termine presentazione telematica al Dipartimento informazione ed editoria delle domande per il credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2021 per l'acquisizione di servizi digitali

Imprese operanti nel settore della ristorazione - Termine finale per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione sugli aiuti di Stato "de minimis" per il contributo a fondo perduto per sostenere l'attività

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione versamenti dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza senza lo 0,4% era il 22.8.2022, con sanzione ridotta dell'1,67% e interessi legali

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti di REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza con lo 0,4% era il 22.8.2022, con sanzione dell'1,67% e interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

22 novembre 2022, Martedì

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

Imposte dirette

Associazioni di categoria e consorzi di tutela - Inizio presentazione a Unioncamere, tramite PEC, delle domande di agevolazioni per la realizzazione di progetti di promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile settembre-ottobre

24 novembre 2022, Giovedì**Imposte dirette**

Soggetti proponenti contratti di filiera nel settore agroalimentare - Presentazione, entro le ore 12, al Ministero delle politiche agricole delle domande di concessione delle previste agevolazioni, mediante l'apposita piattaforma

25 novembre 2022, Venerdì**Contributi ENPAIA**

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre

Altre scadenze

28 novembre 2022, Lunedì**Imposte dirette**

Imprese che intendono realizzare programmi di investimento nel settore "Rinnovabili e batterie" nell'ambito di "contratti di sviluppo" - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per presentare a Invitalia le domande di agevolazioni

IRPEF e IRES

Soggetti che hanno perfezionato l'opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta - Presentazione del modello REDDITI 2021 integrativo, al fine di revocare gli effetti fiscali

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

29 novembre 2022, Martedì**Imposte dirette**

Fornitori di energia elettrica o gas naturale a imprese "non energivore" e "non gasivore" - Termine per comunicare all'impresa cliente, su sua richiesta, l'ammontare del credito d'imposta spettante per il terzo trimestre 2022

30 novembre 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per l'anno in corso

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Pensionati con cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo - Presentazione all'INPS della dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nell'anno precedente e che si presume di conseguire nell'anno in corso

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso

Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine iniziale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Professionisti - Versamento secondo acconto del contributo

Imposta di bollo

Soggetti passivi IVA - Versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre, nonché nei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno se di importo complessivo non superiore a 250,00 euro

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva del 15%

Docenti che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, salvo opzione per la tassazione in modo ordinario

Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso

Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre

Imposte dirette

Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica - Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili

Contribuenti e amministratori condominio - Comunicazione all'Agenzia Entrate dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, per spese del 2021 o rate residue delle spese 2020, con sanzione di 250 euro

Contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica - Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA le scritture di chiusura e il valore delle rimanenze

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati nell'anno 2021

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, effettuati nell'anno 2021

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 dei dipendenti, sostenute nell'anno 2021

Imprese con sede operativa in Italia - Termine, entro le 17, per l'invio telematico al Ministero sviluppo economico delle istanze di rimborso delle spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, oggetto del "Buono fiere"

Lavoratori a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione dell'indennità una tantum di 550,00 euro, in presenza dei previsti requisiti

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Gestioni INPS - Termine per presentare all'INPS la domanda per l'indennità una tantum di 200,00 euro e l'eventuale integrazione di 150,00 euro, in presenza dei previsti requisiti

Lavoratori dipendenti del settore privato c.d. "fragili" - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione dell'indennità una tantum di 1.000,00 euro

Piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole e della pesca, danneggiate dalla crisi in Ucraina - Termine, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica a Invitalia delle domande di contributo a fondo perduto

Professionisti iscritti alle Casse - Termine per presentare alla Cassa previdenziale di iscrizione la domanda per l'indennità una tantum di 200,00 euro e l'eventuale integrazione di 150,00 euro, in presenza dei previsti requisiti

Società di capitali, enti commerciali, imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria - Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per il riconoscimento della "super-ACE" relativa al 2021

Soggetti gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso - Termine, entro le ore 12.00, per presentare a Invitalia, tramite PEC, le domande di contributo per progetti di ammodernamento delle strutture

Soggetti proponenti dei contratti di filiera nel settore pesca e acquacoltura - Presentazione al Ministero delle politiche agricole delle domande di concessione delle previste agevolazioni, mediante PEC

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA - Presentazione in via telematica del quadro VO, in allegato alla dichiarazione dei redditi

Imposte e contributi previdenziali

Soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" - Presentazione telematica

all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

Imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2022

IRAP

Imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria - Comunicazione nel modello IRAP 2022 dell'opzione di determinazione della base imponibile in base al bilancio, o la revoca, a decorrere dall'anno in corso

Società di persone e soggetti equiparati - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso

Soggetti passivi IRAP, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello IRAP 2022

IRES

Imprese marittime con esercizio sociale coincidente con l'anno solare - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel modello REDDITI 2022, dell'opzione decennale per la "tonnage tax", o la revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso

Società o ente consolidante "solare" - Presentazione telematica e in forma autonoma del modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM 2022" relativo all'anno precedente

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nel modello REDDITI 2022, l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dall'anno in corso

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI 2022, l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dall'anno in corso

IRES e relative addizionali, IRAP

Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - Versamento seconda o unica rata di acconto dovuta per l'anno in corso

IRES, imposte sostitutive e addizionali

Soggetti IRES "solari" - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2022

IRPEF

Persone fisiche - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso

Persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Presentazione della scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF presso un ufficio postale o mediante trasmissione telematica

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Sostituti d'imposta - Termine per trattenere dagli emolumenti corrisposti la seconda o unica rata dovuta in acconto per l'anno in corso dai dipendenti, pensionati e collaboratori che hanno presentato il modello 730/2022

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata imposte sostitutive rivalutazione beni d'impresa, affrancamento saldo attivo e riallineamento valori, in caso di importi complessivi superiori a 3 milioni di euro

IRPEF, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022 - Presentazione in via telematica dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" che presentano le dichiarazioni entro il 30.11.2022 - Regolarizzazione infedeli dichiarazioni REDDITI, IRAP e CNM e dei versamenti relativi anni precedenti

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali

Soggetti abilitati alla trasmissione telematica - Trasmissione telematica dei modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo - Presentazione del modello REDDITI 2022 in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2022

Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022 - Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2022 PF (RT, RM, RS, RW e AC), per dichiarare i previsti dati

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico - Termine per l'invio telematico a PagoPA spa dei dati degli strumenti di pagamento elettronico e delle transazioni contabilizzate dall'1.1.2022 al 31.8.2022

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre

IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso

IVIE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile settembre-ottobre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Prelievo straordinario per il settore energetico

Soggetti che operano nel settore energetico - Termine per effettuare il versamento del saldo, pari al 60%, del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022

Premi INAIL

Enti sportivi - Invio alla competente sede INAIL, tramite PEC, della dichiarazione delle retribuzioni 2021 e della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, se non già presentate con i servizi online entro il 30.9.2022

Tassa etica

Persone fisiche, società di persone ed equiparati, soggetti IRES "solari" - Versamento seconda o unica rata di acconto dell'addizionale relativa al materiale pornografico e di incitamento alla violenza, dovuta per l'anno in corso

Tributi

Termine per restituire gli importi eccedenti i massimali previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, o per sottrarli da successivi aiuti ricevuti

Contribuenti "solari" - Regolarizzazione delle omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici fiscali o di regimi fiscali opzionali, mediante il versamento della sanzione di 250,00 euro

Soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la diciassettesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la diciassettesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quindicesima rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la diciassettesima rata trimestrale delle somme dovute con applicazione interessi legali

Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quindicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione interessi legali

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-ter" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute o in scadenza nel 2022

01 dicembre 2022, Giovedì

Premi INAIL

Datori di lavoro - Comunicazione telematica al Ministero Lavoro dei dati degli accordi individuali di "lavoro agile" stipulati o modificati dall'1.9.2022 al 26.11.2022, mediante il portale Servizi Lavoro o la modalità massiva "Rest"

02 dicembre 2022, Venerdì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".